



Testo unico. Le responsabilità sugli infortuni saranno slegate dalle posizioni formali ricoperte all'interno dell'azienda

La sicurezza accelera sui decreti

Saltata l'ipotesi della legislazione d'urgenza, si stringe sulle norme attuative

A CURA DI
Mauro Parisi

ES Saltata l'ipotesi di una decretazione d'urgenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'atteso Testo unico sarà una realtà a partire da gennaio. Dopo i fatti delle acciaierie torinesi il Governo ha deciso di accelerare l'approntamento dei decreti attuativi della delega dell'agosto scorso, la legge n. 123/2007. Si definirà così il quadro degli interventi di contrasto al sommerso e all'insicurezza sul lavoro avviato nell'estate 2006 con il "pacchetto" della legge n. 248/2006. La convinzione è che occorra passare senza ritardi alla realizzazione del disegno di riforma delle

TUTELA DELLA SALUTE

I diritti dei dipendenti saranno estesi ad autonomi e impieghi flessibili
Mansioni pericolose precluse agli apprendisti

norme a tutela della salute dei lavoratori. Tuttavia non c'è ancora certezza sui precisi contenuti che offriranno i lavori delle commissioni ministeriali attive dall'inizio dell'anno.

Senza altro ci sarà un'estensione ai lavori autonomi e flessibili degli obblighi di tutela previsti per i dipendenti, mentre si prevede che si escluderanno da mansioni pericolose, almeno all'inizio dei rapporti, gli apprendisti e i contratti a termine.

Per le imprese, si attende la formulazione di diversi criteri di ponderazione delle responsabilità aziendali per infortuni, oggi ancora troppo legate - anche in difetto di veri standard comuni sulla valutazione dei rischi - alle formali posizioni ricoperte, piuttosto che a una sostanziale considerazione delle condotte tenute.

Testo unico a tutto campo

In gioco c'è pressoché tutta la materia della sicurezza. Si tratterà, tra l'altro, di rivedere il sistema di assegnazione degli appalti. Di semplificare i molti adempimenti attuali. Di stabilire i parametri su cui commisurare l'effettiva idoneità delle aziende a garantire tutele sul lavoro. Come pure di razionalizzare le sanzioni - che, a quanto dichiarato nei giorni scorsi, saranno inasprite - e ripensare il coordinamento degli interventi ispettivi.

Ci sarà posto anche per la formazione sulla salute del lavoro nelle scuole. Un corposo e variegato pacchetto di interventi su cui, oltre alla sfida delle recenti e costanti emergenze sui luoghi di lavoro, pesano le evidenti incognite di un complesso riparto di competenze tra i non pochi attori istituzionali. Rispetto ai quali, a stretto rigore di legge, lo stesso ministero del Lavoro non possiede che attribuzioni marginali (limitate pressoché all'edilizia) e, dal punto di vista operativo, compiti incidentali (verificando per lo più la regolarità formale dei rapporti di lavoro), a tutto vantaggio delle Regioni.

Sommerso

Il Testo unico sulla salute sul lavoro non rappresenterà solo il più fondamentale tra gli interventi normativi fin qui portati. Ma anche, di fatto, l'unico capace di incidere direttamente sugli aspetti tecnici della prevenzione. Finora si è infatti preferito ragionare solo in termini di contrasto al "sommerso", tralasciando gli aspetti sostanziali della "sicurezza". Del resto la diversità delle nozioni - circa la regolarità formale del rapporto di lavoro (sommerso) e riguardo all'integrità psico-fisica di chi lo presta (sicurezza) - sottende l'appartenenza delle stesse ad

apparati normativi e a competenze istituzionali affatto differenti. Lo Stato sui contratti, le Regioni sulla sicurezza. A partire dal decreto Bersani si è inciso sugli aspetti prevenzionistici quasi solo via indiretta, seppure non meno efficace. Si è agito sulla sicurezza dei luoghi di lavoro nella misura in cui è stato preteso un maggiore rispetto della correttezza formale delle relazioni lavorative. E tutto ciò secondo un'equazione normativa, nuova per il nostro diritto, per cui va presunto che il lavoro sommerso o irregolare è anche un lavoro insicuro (articolo 36-bis, legge n. 248/2006).

Impegni regionali

Gli interventi legislativi su cui è poggiata questa azione di strategia "indiretta" - e statale - della sicurezza sono stati tre. La legge n. 248/2006, con il cosiddetto pacchetto sicurezza e le misure di sospensione e massimizzazione per lavoro nero; la legge n. 296/2006 che ha irrigidito il sistema sanzionatorio, prevedendo nuovi adempimenti per contrastare l'irregolarità; la legge n. 123/2007, che oltre alla delega per il riassetto della normativa sulla sicurezza, ha esteso le misure già adottate anche al di là dell'edilizia.

Proprio quest'ultimo provvedimento ha anticipato qualche misura "diretta" per la salute dei lavoratori (ad esempio la necessità del piano di valutazione dei rischi da interferenza a cura del committente), ma le fondamentali novità saranno legge solo da gennaio. Sebbene, trattandosi di disposizioni statali di merito - e non di solo principio - si eviterebbero molti, futuri e prevedibili attriti istituzionali, se le Regioni si impegnassero sulla nuova normativa, anche recependo con proprie leggi i contenuti dei prossimi decreti attuativi.





La disciplina e le sentenze

Dai giudici della Cassazione




Nella normativa sulla sicurezza ci sono dettagliate prescrizioni per datori di lavoro e altri obbligati. Ecco, a riguardo, i principi formulati dalla Cassazione

- È ascrivibile al datore di lavoro, e soggetti assimilati, la responsabilità per non avere edotto i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti. Per cui è responsabile per lesioni colpose il datore che destini all'improvviso il lavoratore, poi infortunatosi, a mansioni diverse dalle abituali.
- L'obbligo di formare e informare il dipendente sui rischi connessi all'attività d'impresa, non si considera assolto quando il datore abbia delegato la formazione a una società terza.
- Tra più amministratori di una società, può risultare responsabile quale datore di lavoro anche colui che in forza dei propri poteri non si sia mai occupato della sicurezza.
- Anche nel caso di negligenza del lavoratore, non viene meno l'obbligo datoriale di un idoneo controllo a prevenire i rischi delle lavorazioni

- l'obbligo di collaborazione prevenzionale tra committente appaltatore o lavoratore autonomo prescinde dalla forma giuridica del contratto concluso e vale anche nel caso di appalto illecito di manodopera.
- L'idoneità degli strumenti di protezione che l'impresa mette a disposizione dei lavoratori deve sussistere non solo al momento della consegna, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa.
- Anche un estraneo all'organigramma aziendale può diventare destinatario della disciplina antinfortunistica, purché sussistano comportamenti ricorrenti e specifici, con esercizio di funzioni riconosciute in ambito aziendale.
- La responsabilità del datore di lavoro è esclusa da idonea delega di funzioni al dirigente, purché si dimostri l'incolpevole estraneità alle inadempienze del delegato.

Le novità



Se l'infortunio porta a condanne penali scattano forme di responsabilità oggettiva con nuovi effetti

Dal 25 agosto 2007

- la persona giuridica può subire una sanzione amministrativa pecuniaria da 258mila euro a 1.549.000 euro - la persona giuridica può subire misure interdittive da 3 a 12 mesi come: l'interdizione dall'esercizio della propria attività; la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi già nel corso del

procedimento penale può essere disposta in via cautelare una misura interdittiva, o nominato un commissario giudiziale

Dal 30 dicembre 2007

- alla persona giuridica può essere negato il rilascio del Durc, da 12 a 24 mesi, con impossibilità di partecipare alle procedure di appalto di opere, servizi, e forniture pubbliche e di iniziare e proseguire i lavori privati nell'edilizia; e con impossibilità di fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro, oltre che di benefici e sovvenzioni comunitarie